



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Ord. n. 4

Prot. n. 4499

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché del 1°, 10 e 26 aprile 2020, che dettano misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, nonché i Decreti Legge emanati ed ancora in vigore alla data odierna;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.142 del 30 aprile 2020 ed il successivo n. 143 del 30 aprile 2020;

Viste le Ordinanze Regionali n. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020,9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020,20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020 ed i Decreti Regionali n. 142/2020 e 143/2020;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria;

Preso atto dell'andamento del contagio, anche a livello regionale;

Considerata la necessità di provvedere ad un più graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e che un affollamento indiscriminato nei fine settimana, viste anche le chiusure di aree emanate dai Comuni di Ancona e Porto Recanati, metterebbe a rischio indiscusso la tutela dei cittadini;

Considerata l'impossibilità di un controllo continuo e capillare delle strade, delle spiagge e dei sentieri del Monte Conero di questo Comune, garantendo il rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del DPCM datato 26 aprile 2020;

Visto l'art.32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

Richiamate le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale relative all'emergenza epidemiologica;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto quindi di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, in ragione di ogni specificità della realtà territoriale, oltre a quelle adottate con le norme del Governo nazionale e regionale, qui integralmente recepite;

Visto l'art.50, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la nota n.0052059 del 07 maggio 2020 della Prefettura di Ancona – Ufficio Territoriale del Governo, con cui si invita lo scrivente a modificare l'Ordinanza sindacale n.2 del 06 maggio 2020,



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

prevedendone un limitato ambito di applicazione a specifiche aree determinate, nonché il confronto sull'ordinanza sindacale n.3 del 07 maggio 2020;

Ritenuta la propria competenza;

ORDINA

il divieto, in data 9, 10, 16 e 17 maggio 2020,

- a) di svolgere qualsiasi attività motoria o attività sportiva, in terra e in mare, nonché passeggiate e altre attività all'aria aperta;
- b) di effettuare attività di manutenzione o rimessaggio delle imbarcazioni da diporto e similari;

nelle seguenti specifiche aree del Comune di Sirolo:

- 1) Area Monte Conero: in Via Monte Conero, Via Fonte d'Olio, Via Mortarolo e in tutti i sentieri indicati nella carta dell'accessibilità di cui all'Allegato L del Regolamento del Parco Regionale del Conero;
- 2) Area Spiagge: in tutte le spiagge del Comune di Sirolo e in tutti i sentieri che collegano le medesime al paese, nonché Via Saletto, Via Mortarolo, Via Piave, Via Bosco e Via San Michele, nonché nell'area di mare di competenza antistante le predette spiagge;
- 3) Area Centro: in Via Cave, Via Vallone, Via Giulietti, Via Vivaldi, Via Dante, Via La Fonte, Via Verdi, Via Puccini, Via Grilli, Via Cilea, Via Sanzio, Via Sant'Antonio, Via Caduti sul Lavoro, Via Peschiera, Via Moricone, Via San Francesco, Via Marconi, in tutte le vie all'interno della cinta muraria del centro storico, Piazza Vittorio Veneto, Piazzale Marino e Piazza Enriquez, nonché nel Parco della Repubblica e nel Parco Verde in Fiore.
- 4) Area San Lorenzo: in Via San Lorenzo, Via Capo d'Acqua, Via Monte Colombo, nonché nel Parco Grande Torino.
- 5) Area Coppo: Via Ancarano e Via Betellico.

Le predette limitazioni riguardano esclusivamente le persone non residenti o non domiciliate stabilmente nel Comune di Sirolo, nonché le persone non residenti nel Comune di Numana.

In caso di violazione del presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs n. 267/2000.

Restano ferme tutte le altre limitazioni e disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020 ed alle Ordinanze e Decreti emanati dalla Regione Marche.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai fini della generale conoscenza e della esecutività.

La trasmissione alla Prefettura UTG di Ancona, alla Questura di Ancona, al Comando Stazione Carabinieri di Numana, alla Regione Marche, nonché alle Polizie Locali di Sirolo e Numana.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Marche, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li, 07 maggio 2020

Il Sindaco
F.to Dott. Filippo Moschella